

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI E GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno , il giorno , del mese di nella sede municipale del Comune di Leporano sono presenti:

- il **Comune di Leporano** (C.F. 80011070739), in persona del Responsabile del Settore Polizia Locale, , giusto Decreto Sindacale n. , domiciliato per la sua carica presso detto Comune, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

- il/la Sig./Sig.ra , nat a e residente in alla , , nella sua qualità di Titolare unico della Clinica veterinaria P.IVA , con sede in alla via ;

Premesso che:

- La legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto "*Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- L'art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, hanno l'obbligo di provvedere al risanamento e/o costruzione dei canili e gattili ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;

- In attuazione della suddetta Legge quadro, la Regione Puglia, con propria L.R. n. 12 del 03.04.1995 e s.m.i., avente per oggetto "*Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo – animale – ambiente;

Atteso che:

- In ragione della vigente normativa, le spese necessarie ad assicurare il benessere e la salute dei cani vaganti sul proprio territorio ricadono sul Civico Ente;

- Il Comune di Leporano non dispone di strutture e personale sufficienti per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela dei cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto a terzi che dispongono di tali strutture;

Visti:

- R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);
- D.P.R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- Legge 14/08/1981 n. 281 (c.d. legge sul randagismo)
- Legge Regione Puglia n. 12/95 e s.m.i.;
- Linee Guida n. 4, approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016;
- T.U.E.L. n. 267/2000;

- Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Finalità.

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art.2 – Oggetto.

Il servizio ha per oggetto il ricovero, il mantenimento e la cura di cani randagi e di gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale di Leporano, da sottoporre ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell'assistenza veterinaria e del pronto soccorso veterinario.

I cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dell'AUSL - TA nel territorio comunale di Leporano verranno trasferiti a cura e spese dello stesso Servizio Veterinario nella struttura veterinaria dell'aggiudicatario, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed entro 1 (uno) ora dalla chiamata del medico veterinario dell'ASL.

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di reperibilità 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con proprio idoneo personale per il pronto intervento.

Agli animali dovranno essere fornite tutte le cure e l'assistenza necessaria, nonché le indagini diagnostiche utili.

Per ogni singolo animale preso in carico, l'aggiudicatario dovrà compilare una cartella clinica con tutte le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell'animale (microchip, sesso, specie, razza, colore, peso) e i referti delle prestazioni mediche eseguite sull'animale sottoposto a cure. L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi di alta specializzazione chirurgica e cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in:

1. esami di laboratorio (sangue, urine, etc.);
2. esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.);
3. visite specialistiche;
4. interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali;
5. di svolgere il servizio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24;
6. di un reparto degenza infettivi;
7. terapia intensiva con box ossigeno;
8. di effettuare il trasporto e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale;
9. di una degenza con osservazione medica h24;
10. di una sala chirurgica attrezzata per intervenire chirurgicamente nelle situazioni di urgenza;
11. di smaltire le carcasse degli animali in caso di decesso;
12. di un numero telefonico per la reperibilità H24;
13. di intervenire in loco per il recupero e trasporto in clinica dei gatti malati e/o feriti;
14. di effettuare microchippatura dei gatti recuperati e trasportati;

15. di provvedere alla cura dei cani malati e/o feriti, accompagnati dai rappresentanti del servizio veterinario ASL con propri mezzi.

Conclusa la visita e le eventuali cure mediche e chirurgiche prestate, l'aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- a) a trattenerlo in degenza, per il tempo necessario;
- b) a dimetterlo.

Gli animali dimessi – con foglio di dimissioni, cartella clinica ed eventuale prescrizione della terapia farmacologica da effettuare – dovranno essere ricoverati d'intesa con il Servizio Veterinario dell'AUSL-TA presso il canile sanitario convenzionato in caso di sterilizzazione o, se idonei, dovranno essere reimmessi sul territorio. Il trasporto dei suddetti animali rientra nelle prestazioni che dovrà erogare l'aggiudicatario a sue totali cure e spese.

La dimissione, con contestuale ricovero presso il canile sanitario comunale in caso di sterilizzazione o reimmissione sul territorio, dovrà essere comunicata al Servizio Polizia Locale del Comune di Leporano e al Servizio Veterinario dell'AUSL-TA.

La cartella clinica dovrà essere consegnata al Servizio Polizia Locale unitamente alla fattura quadrimestrale giustificata dagli interventi svolti e all'atto amministrativo con il quale il medico veterinario dell'ASL ha disposto il ricovero presso la struttura sanitaria.

Art. 3 – Durata ed importo del servizio.

Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di consegna dello stesso, che avverrà con atto formale.

Per tutte le prestazioni professionali per un numero pari a 25 in favore dei randagi (cani, gatti) durante il periodo di convenzione, l'Amministrazione comunale corrisponderà all'aggiudicatario l'importo onnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo pari ad €_____ (), compreso I.V.A.

Il pagamento avverrà in rate quadrimestrali, a seguito di presentazione delle relative fatture, corredate dalle relative cartelle cliniche.

Con il suddetto pagamento si intendono compensate le cure, i medicinali, gli eventuali oneri per il trasporto e ogni e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa e non darà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo di sorta in relazione alle prestazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 4 – Soggetti abilitati a partecipare.

Alla gara possono partecipare i titolari di ambulatorio veterinario/clinica veterinaria o i Raggruppamenti Temporanei di operatori economici di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., siti nella Provincia di Taranto, che comprovino, mediante debita documentazione, la possibilità e la disponibilità:

- di svolgere il servizio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24;
- di un reparto degenza infettivi;
- di effettuare il trasporto e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale;
- di una degenza con osservazione medica h24;
- di una sala chirurgica attrezzata per intervenire chirurgicamente nelle situazioni di urgenza;
- di smaltire le carcasse degli animali in caso di decesso;
- di un numero telefonico per la reperibilità H24;
- di intervenire in loco per il recupero e trasporto in clinica dei gatti malati e/o feriti;

- di effettuare microchippatura dei gatti recuperati e trasportati;
- di provvedere alla cura dei cani malati e/o feriti, accompagnati dai rappresentanti del servizio veterinario ASL con propri mezzi;

Art. 5 – Gestione e organizzazione del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, sia esso ambulatorio veterinario/clinica veterinaria o Raggruppamento Temporaneo di operatori economici ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, nonché le spese per il trasporto di cani randagi dalla struttura sanitaria al canile sanitario convenzionato in caso di sterilizzazione o, se idonei, per la re-immissione sul territorio.

Art. 6 – Vigilanza e controlli sul servizio.

Resta nella piena facoltà dell'Ente comunale richiedere all'Asl, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

Allo stesso Ente comunale è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'aggiudicatario.

Qualora l'Ente accerti, in sede di verifica e controllo, violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, prodromica ai provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato dell'Ente avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

Art. 7 – Obblighi assicurativi, responsabilità.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio di cui trattasi, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è l'unico e direttamente responsabile.

Il Comune di Leporano è, pertanto, tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso di svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 8 - Divieto di subappalto.

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tanto meno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, o di sua parte, secondo le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 9 – Risoluzione del contratto e cause di decadenza.

Il Comune di Leporano potrà risolvere la presente Convenzione senza oneri a proprio carico, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio:

1. non provveda, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere la presente Convenzione;
2. non ponga rimedio, entro il termine assegnatogli, alla terza inadempienza contrattuale contestatagli e non giustificata;
3. subappalti il servizio, in tutto o in parte, come disposto dal precedente art. 8;
4. venga dimostrato, in sede di controllo, in possesso di requisiti oggetto di autocertificazione falsi o non rispondenti a quanto dichiarato.

Art. 10 - Sanzioni pecuniarie.

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente Convenzione comporterà a carico dell'aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni

violazione contestata, che potrà essere irrogata anche attraverso la trattenuta del relativo importo dal canone del servizio.

Eventuali ulteriori spese sopportate dall'Amministrazione per inadempienze dell'aggiudicatario saranno sempre e comunque trattenute dal canone del servizio.

L'irrogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione della norma prevista per la risoluzione contrattuale.

Art. 11 - Disposizioni finali.

Per quanto non stabilito nella presente Convenzione, le parti rimandano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in particolare alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

In caso di controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolvere bonariamente la stessa, fatto salvo, nel caso d'impossibilità a definirla in tal modo, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Leporano

Dott.ssa

per l'aggiudicatario
